

21.65/13 CP

Il Tribunale di Verona, seconda sezione civile, sezione fallimentare
composta dai sigg.ri Magistrati

dr. Fernando Platania	Presidente rel.
dr. Francesco Fontana	Giudice
dr. Massimo Coltro	Giudice

premesso che [redacted] è stato concesso termine per il
deposito della proposta e del piano ai sensi dell'art. 161 VI co. I.f.;
che la istante ha chiesto l'autorizzazione al prorogamento di
un'azione giudiziale nei confronti del Comune [redacted] assumendo
inadempimenti di quella Amministrazione al contratto stipulato per la
realizzazione di un parcheggio in piazza [redacted]

osservato che questo Tribunale, anche alla luce delle informazioni
supplementari fornite con memoria del 28 novembre 2013 ritiene,
come già osservato con provvedimento del 12 novembre 2013, che
l'atto, per il quale è stata avanzata istanza autorizzativa, non rientra
tra quelli di straordinaria amministrazione per i quali è necessaria ai
sensi dell'art. 161 VII co. I.f. la preventiva autorizzazione del
Tribunale;

che, infatti, ai sensi dell'art. 167 I.f. sono da considerarsi atti di
straordinaria amministrazione quelli che potenzialmente comportano
una diminuzione o dispersione del patrimonio aziendale e non quelli
che assevitamente tendono ad accrescerlo (come si assume nel
caso di specie);

che proprio in relazione ai conferimenti di incarico a legale per lo
svolgimento dell'attività professionale occorre rifarsi ai principi

esposti da Cass. 2011 n. 21924 per la quale deve ritenersi atto di ordinaria amministrazione quello connotato dalla pertinenza e idoneità dell'incarico (anche se di elevato costo) allo scopo di conservare o risanare l'impresa;

che nella prospettazione si assume che l'azione di danno che verrebbe intrapresa nei confronti del Comune avrebbe lo scopo di riequilibrare le condizioni economiche complessive del contratto stipulato con l'Amministrazione e, quindi, permettere una diversa e migliore allocazione dell'asset della società rappresentato dalla gestione del garage interrato;

che in sede di autorizzazione in ogni caso è escluso che il Tribunale debba valutare la fondatezza della domanda proposta ma solo se essa debba essere o meno autorizzata;

che le azioni giudiziarie se dirette esclusivamente (come nella specie) ad una conservazione dell'impresa ovvero all'acquisizione di massa attiva ulteriore rispetto a quella già presente nel patrimonio non può rappresentare atto di straordinaria amministrazione;

che vanno poi richiamati i principi ulteriormente esposti nella indicata sentenza in relazione alla congruità della prestazione professionale rispetto allo scopo;

P.Q.M.

Dichiara non luogo a provvedere sull'istanza formulata dalla

[REDACTED]

Verona, 10 dicembre 2013.

FUNZIONARIO
(Luigi Antonello)

Il Presidente

TRIBUNALE DI VERONA
Depositato in cancelleria

oggi

11 DIC. 2013



Il Cancelliere